



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio I

Prot. n. 11658/C18

Ancona, 2 ottobre 2006

Ai Gestori delle
Istituzioni Scolastiche non statali
della regione Marche
Loro Sedi

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2006-2007. Indicazioni operative per le scuole non statali, paritarie e non paritarie, di ogni ordine e grado.

Per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2006/2007 si ritiene utile trasmettere le indicazioni di questa Direzione Generale, per richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto dispone la C.M. n. 31/03.

DISPOSIZIONI PER L'AVVIO DELL'A. S. 2006-2007

1. Per favorire una più corretta ed univoca acquisizione dei dati, occorre indicare sempre il codice meccanografico della scuola in ogni comunicazione qui inviata.
2. Entro il **20 ottobre 2006** le scuole paritarie di ogni ordine e grado faranno pervenire le comunicazioni di regolare funzionamento, utilizzando l'apposito modello (vedi **ALLEGATI A, B, C**). Ogni variazione dovrà essere oggetto di specifica, successiva comunicazione. I gestori di più scuole, anche nel caso degli EE. LL., dovranno far pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica.
3. Entro il **20 ottobre 2006**, le scuole dell'infanzia autorizzate faranno pervenire al Dirigente Scolastico Statale cui compete la vigilanza, agli Uffici Scolastici Provinciali (ex CC.SS.AA.) e a questa Direzione, la dichiarazione di regolare funzionamento di cui **all'ALLEGATO A/bis**.
4. E' di grande importanza che venga definito con chiarezza il rapporto tra il Legale Rappresentante e le persone eventualmente delegate a compiere atti di gestione per le singole scuole. Ciò al fine di verificare la legittimazione dei firmatari degli atti delle scuole paritarie. Il problema si pone con particolare rilevanza nel caso di scuole gestite da Congregazioni Religiose diffuse su tutto il territorio nazionale e che spesso vedono il Legale Rappresentante delegare in tutto o in parte la gestione degli atti delle singole scuole ai responsabili sul territorio. In tal caso è importante che venga inviato a questo Ufficio copia dello specifico atto di delega del Legale Rappresentante della Congregazione contenente l'indicazione degli estremi dei Delegati delle varie Case o Sedi o Scuole, in cui deve essere chiaramente indicato quali atti possono essere firmati dal Delegato.
5. Alle scuole primarie parificate paritarie si ricorda che allo stato attuale della legislazione (in attesa del nuovo regolamento che dovrà essere emanato in ottemperanza al disposto della Legge 27/2006) permangono in vigore le convenzioni di parifica: quindi, nel caso del cambio di gestione, occorre rinnovare anche la convenzione, facendone specifica richiesta a questo Ufficio e corredandola con la documentazione prevista dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 26 giugno 1992.
6. Si precisa che il passaggio di gestione si configura sempre come "cessione di azienda" (anche senza fini di lucro), quindi la cessione medesima dovrà in ogni caso essere documentata attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata munita degli estremi della registrazione presso l'Ufficio delle Entrate (come previsto dalla C.M.31/2003 punto 2.4.1) e dovrà avere, appunto, tutte le caratteristiche delle cessioni di azienda.



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio I

7. Ogni variazione significativa nella situazione dei locali in cui abbiano sede istituzioni scolastiche non statali (trasferimento in altra sede, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma, ampliamenti, ecc.) deve essere comunicata allo scrivente, utilizzando il modello di cui all'**ALLEGATO F**. Le comunicazioni devono precedere l'esecuzione dei lavori o il trasferimento ad altra sede, a meno che non si tratti di situazioni non prevedibili ed urgenti. In questo caso, la comunicazione deve comunque essere contestuale all'inizio dei lavori. Si ricorda, soprattutto agli EE.LL. gestori di scuole paritarie, che dovrà essere comunicata ogni variazione di ciascuna singola scuola, ovvero spostamento di classi o sezioni da una scuola all'altra, chiusura o apertura di sezioni.
8. Si ricorda, inoltre, che secondo il disposto della CM 31 del 18 marzo 2003, punto 2.4.5, il trasferimento di una scuola paritaria può avvenire solamente all'interno dello stesso Comune. Può avvenire al di fuori del Comune, ma nell'ambito dello stesso bacino di utenza, solo se si tratta dell'unica scuola paritaria di quel tipo esistente nel territorio.
9. La cessazione dell'attività di una scuola paritaria dovrà essere tempestivamente qui comunicata, perché questo Ufficio possa disporre il deposito degli atti presso – se possibile - altra scuola paritaria del medesimo gestore nello stesso territorio. Se il gestore non ha altre scuole nel medesimo territorio, il deposito degli atti avverrà presso una scuola statale del territorio appartenente al medesimo ordine e grado. Dell'avvenuto deposito degli atti dovrà essere data comunicazione all'Uff. I di questa Direzione Generale. Anche la chiusura di una scuola dell'infanzia paritaria (al posto della quale venga aperta una scuola statale: cosiddetta "statalizzazione") si configura quale cessazione di attività e, pertanto, comporta il rispetto della procedura sopra indicata.
10. Nel notificare annualmente il funzionamento della istituzione scolastica, il Gestore dovrà indicare anche l'istituzione di eventuali nuove classi o sezioni e avrà cura di allegare la planimetria con l'individuazione dei locali in cui esse sono collocate, corredandola della documentazione atta ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente.
11. Si ribadisce che, ai sensi della Legge 62/2000, i contratti di lavoro non dipendente o volontario dei docenti delle scuole paritarie non possono superare la quota di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo e che in tale monte ore sono da comprendersi i contratti a progetto (che però non possono riferirsi alla normale attività di insegnamento, che per sua natura non può essere ricollocata nella tipologia dei progetti).
12. Si raccomanda ai Gestori una attenta applicazione di quanto indicato nella citata C.M. 31/2003 in merito alla tenuta dei bilanci delle scuole paritarie.

Si precisa infine che i gestori che hanno già provveduto a trasmettere i dati relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2006/07, non sono tenuti a rinnovare tale comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Michele De Gregorio*